

**SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA ISCRITTO AL N. 65 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ABILITATI A SVOLGERE LA MEDIAZIONE**

**SPESE DI AVVIO**

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di Euro 40,00 (+ IVA)(\*) per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di Euro 80,00 (+ IVA)(\*) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo all'esito del primo incontro.

**SPESE DI MEDIAZIONE (+ IVA)(\*)**

Le spese di mediazione dipendono dal valore della controversia.

Le spese di mediazione sono dovute solo qualora le parti, al termine del primo incontro di mediazione, decidano di proseguire nel tentativo

<b>Valore controversia</b>	<b>spese di avvio</b>	<b>Spese di mediazione applicate dal Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Modena per tutte le controversie (volontarie e obbligatorie) (**)</b>	<b>Totale indennità</b>
Fino a € 1.000,00	<b>48,80 (40,00 + IVA)</b>	<b>52,46 (43,00 + IVA)</b>	<b>101,26 (83 + IVA)</b>
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	<b>48,80 (40,00 + IVA)</b>	<b>104,92 (86,00 + IVA)</b>	<b>153,72 (126 + IVA)</b>
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	<b>48,80 (40,00 + IVA)</b>	<b>195,20 (160,00 + IVA)</b>	<b>244,00 (200 + IVA)</b>
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	<b>48,80 (40,00 + IVA)</b>	<b>292,80 (240,00+ IVA)</b>	<b>341,60 (280 + IVA)</b>
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	<b>48,80 (40,00 + IVA)</b>	<b>488,00(400,00+ IVA)</b>	<b>536,80 (440 + IVA)</b>
Da € 50.001,00 a € 250.000,00	<b>48,80 (40,00 + IVA)</b>	<b>812,52(666,00+ IVA)</b>	<b>861,32 (706 + IVA)</b>
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	<b>97.60 (80,00 + IVA)</b>	<b>1220,00(1000,00+ IVA)</b>	<b>1317,60 (1080 + IVA)</b>
Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	<b>97.60 (80,00 + IVA)</b>	<b>2318,00(1900,00+ IVA)</b>	<b>2415,60 (1980 + IVA)</b>
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	<b>97.60 (80,00 + IVA)</b>	<b>3172,00 (2600,00+ IVA)</b>	<b>3269,60 (2680 + IVA)</b>
Oltre € 5.000.000,00	<b>97.60 (80,00 + IVA)</b>	<b>5612,00 (4600,00+ IVA)</b>	<b>5709,60 (4680 + IVA)</b>

(\*) (Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta)

(\*\*) In via promozionale al fine di favorire il ricorso alla procedura di mediazione:

l'importo unico non è soggetto a maggiorazioni in caso di proposta, successo o particolare difficoltà della controversia

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva.

Le spese di mediazione non sono dovute quando le parti, al termine del primo incontro di mediazione, non proseguano con il tentativo di mediazione.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000,00 Euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le Spese di mediazione sono corrisposte per intero prima della prosecuzione del tentativo di mediazione, dopo il primo incontro, e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Le spese di mediazione devono essere, comunque, corrisposte prima del rilascio del verbale.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, sono derogabili sulla base di specifica deliberazione di Giunta.